

AUDIZIONE ESAME CONGIUNTO DEI D.L. 119, 1004, 1034 IN MATERIA DI AREE PROTETTE

XIII COMMISSIONE TERRITORIO, AMBIENTE E BENI AMBIENTALI DEL SENATO

9 Ottobre 2013





Abbiamo accolto con favore il processo di revisione della 394 del 6 dicembre 1991 avviato nella precedente legislatura da parte del Senato, e continuiamo a considerare positivo l'interesse che la XIII Commissione pone su questo argomento.

Consideriamo la 394/91 tra le migliori disposizioni legislative in materia ambientale e la valutiamo come una esperienza di successo, anche se gli oltre venti anni che sono trascorsi dalla sua emanazione, e l'esperienza pratica fin qui accumulata, ci consentono di individuare alcune criticità che possono essere risolte e migliorate senza per questo oscurare i successi raggiunti.

Se guardiamo, infatti, agli effetti che la legge ha prodotto, emerge con nettezza che la 394 è una buona legge che ha dato buoni frutti. E'stata ampiamente applicata e le sue previsioni sono state per la gran parte rispettate, in quanto:

- la quasi totalità delle aree protette richiamate nella legge, comprese quelle di reperimento, sono state istituite;
- grazie al suo impulso è cresciuta dal 3 all'11% la percentuale dei territori protetti;
- è stato realizzato un sistema integrato di aree per la conservazione della natura, terrestri e marine, con il coinvolgimento delle istituzioni, delle comunità locali e dell'associazionismo;
- l'autonomia istituzionale e gestionale dei parchi è stata garantita dalla previsione di costituire gli Enti parco.

Si tratta, a nostro avviso, di risultati importanti facilmente misurabili che non lasciano spazio ad interpretazioni di parte.

Permangono, invece, parti non pienamente applicate o ignorate della legge che avrebbero, a nostro avviso, garantito una migliore azione concreta delle aree protette con maggiori ricadute positive per i territori interessati. Come sono presenti, al contempo, diverse opinioni sulla legge stessa e sulla opportunità di una sua manutenzione che divide il mondo ambientalista, scientifico e culturale, oltre alla classe politica, e ci si interroga da tempo su questi temi senza essere giunto a una sintesi condivisa. E' bene ricordare che questo stesso "mondo" era diviso sul giudizio sulla legge 394 già al momento della emanazione nel 1991, e l'odierna discussione che si è aperta, circa l'opportunità di una revisione della legge, ne rappresenta la migliore sintesi anche nella evidente e fisiologica differenziazione delle posizioni in campo

Legambiente ha sempre sostenuto con convinzione la 394/91. Ne ha promosso la sua corretta applicazione ed ha sempre guardato con favore a un processo partecipato per aggiornarne i punti che si sono rivelati deboli o non più rispondenti alle esigenze che il passare del tempo ha evidenziato. Siamo convinti che la legge 394/91 sia uno strumento perfettibile, e questa convinzione ci viene dalla lettura dei risultati che la legge ha contribuito ad ottenere, perché è la forza dei numeri che dà ragione alla 394.

Infatti, se oggi il nostro è fra i paesi più ricchi di biodiversità in Europa (per la gran parte contenuta nei parchi) questo primato è da ascrivere alle aree protette nate in questi ultimi 20 anni. E' un fatto facilmente riscontrabile, e si deve al buon lavoro dei parchi, che sulle nostre montagne è cresciuta la presenza stabile del lupo, migrato fino ai Pirenei, che sulle Alpi alla presenza di stambecchi si è affiancata quella della lince e di altri predatori, che sull'appennino si sono salvati dall'estinzione specie come il camoscio, l'orso bruno o il pino loricato. La sua impostazione, che ha legato in maniera feconda la conservazione della natura allo sviluppo sostenibile locale, ha permesso alle aree protette di promuovere concretamente la green economy conquistando consenso diffuso in territori di pregio (dalle Cinque Terre alla Majella, dall'Adamello Brenta alla Maremma) coinvolgendo nella scommessa i più capaci amministratori, agricoltori, pescatori, operatori del turismo, albergatori e quanti altri hanno voluto e saputo in questi anni invertire la rotta di territori altrimenti segnati da marginalità e spopolamento.

Altro discorso è il giudizio che si può dare, dopo venti anni di applicazione della legge, sulla qualità o l'efficacia degli interventi attuati nel complesso dal sistema di aree protette del nostro Paese. Permangono luci e ombre, e molto del successo dei parchi è dipeso dalle condizioni in cui ogni singolo parco ha operato e dalle capacità personali di chi ha amministrato l'area protetta. Ma anche dagli strumenti messi a disposizione dal Ministero, e dalla leale collaborazione messa in atto dalle altre istituzioni come le Regioni.



Non ci deve, ad esempio, sfuggire che in questi anni i parchi hanno operato senza strumenti strategici come il Piano nazionale per la biodiversità (la Strategia nazionale è stata approvata ad ottobre 2010), senza strumenti previsti dalla legge 394/91 e mai approvati come Carta della natura e Linee fondamentali per l'assetto del territorio.

Così come deve essere ricordato che altri attori istituzionali hanno spesso operato senza tenere conto delle necessità delle aree protette. Su questo punto basti ricordare quanto ancora oggi fanno le Regioni sul tema della fauna e delle attività venatorie, pianificate senza tenere conto della missione propria delle aree protette. Facciamo fatica a comprendere, ad esempio, la ratio delle immissioni ai fini venatori di specie cacciabili con il rischio di creare danni alle aree protette e senza tenere conto del parere di chi poi deve gestire, ad esempio, i danni provocati dai cinghiali agli agricoltori. Ancora, non comprendiamo come si possa far iniziare la stagione venatoria il 1° settembre mentre fino al 15 dello stesso mese permane l'allarme sugli incendi boschivi. E troviamo irragionevole che la regione Abruzzo non colga che, per tutelare l'orso bruno marsico nel Parco nazionale d'Abruzzo, sia necessario vietare la caccia nella zona di perimetrazione esterna al parco impedendo, in un'area fondamentale per la conservazione della specie, per qualche settimana la caccia fino a quando l'orso non va in letargo. Ma se alle Regioni viene meno l'interesse a intervenire su una questione fondamentale per la conservazione della fauna protetta, come nel caso dell'orso bruno marsicano, logica vorrebbe che chi è preposto alla tutela della biodiversità come i parchi sia messo nelle condizioni di poter intervenire. Ecco un punto su cui la revisione della legge 394/91 deve migliorare l'efficacia dell'azione di tutela delle aree protette.

In questi anni, lo stesso Ministero non ha sempre brillato per la sua azione di indirizzo politico e strategico. Sebbene siano state fatte cose buone, ci sono state clamorose disattenzioni e scarsa capacità di regia politica. Valga lo scarso interesse manifestato per le politiche di sistema che sono ancora al palo; l'incapacità di risolvere l'anacronismo della gestione delle Riserve naturali dello Stato ricomprese nei parchi ancora affidate al Corpo Forestale dello Stato; o la precarietà gestionale e finanziaria in cui spesso si trovano le aree protette. Così come va fatto rilevare la difficoltà del Ministero nel dare indicazioni strategiche per la gestione dei siti della Rete natura 2000 presenti nei parchi; la confusione amministrativa derivante da una incoerente applicazione del Decreto legislativo 70/75; la mancanza di prassi definite e univoche nel rapporto con le Regioni circa le nomine dei presidenti e l'approvazione del piano del parco.

Queste, insieme ad altre, sono questioni che da tempo aspettano risposte concrete, perciò nella fase in cui si discute dell'aggiornamento della legge, il nostro auspicio è che oltre a cercare di risolvere le criticità emerse con il passare del tempo, ci sia la possibilità di occuparsi anche di come valorizzare maggiormente la portata innovatrice che la legge 394/91 ha introdotto nella politica ambientale del nostro Paese, in termini di nuovi soggetti e nuovi interessi coinvolti, nelle opportunità di partecipazione che ha offerto ai cittadini, e nella realizzazione concreta di politiche condivise tra le varie articolazioni dello Stato, incentrate sulla leale collaborazione e la sussidiarietà. Una peculiarità questa che fa della 394/91 una delle poche leggi con un profilo chiaramente federalista, e che sarebbe opportuno che mantenesse anche dopo la revisione.

Infatti, la legge ha risposto in maniera straordinaria al protagonismo dei singoli territori ed ha favorito una nuova concezione della tutela: si è passati da una concezione elitaria, verticistica e statalista della conservazione della natura, ad una modello incentrato sulla condivisione e la responsabilità delle comunità locali. Il "globale" della conservazione della natura ed il "locale" della sua concreta attuazione, hanno trovato una sintesi nella legge attraverso il ruolo che viene dato ai comuni che co-partecipano ad un disegno molto più ampio dove l'area protetta, anche se nazionale, rappresenta un progetto di conservazione e di sviluppo locale. Un percorso che ha permesso a tante comunità locali, amministratori e cittadini organizzati, di misurarsi concretamente con i temi della sostenibilità e della partecipazione per essere protagonisti del proprio futuro e responsabili del loro territorio.

I parchi istituiti con la 394/91 hanno disegnato una nuova geografia ed una nuova dimensione istituzionale che ha esaltato luoghi, che erano ai più sconosciuti, e motivato cittadini e comunità nella riscoperta dell'orgoglio di appartenere a territori che, con la scelta dell'area protetta, sono stati investiti



della missione di conservare la natura e creare un nuovo modello di sviluppo locale incentrato sulla qualità e la bellezza.

Territori fino ad allora ai margini dello sviluppo, hanno trovato l'opportunità di emergere e crescere in un disegno coerente e innovativo, dove le comunità locali dei parchi hanno riscoperto identità storica e culturale fino a veder restituito il loro nome a territori che erano scomparsi dalle carte geografiche. La Val Grande, le Foreste Casentinesi, il Cilento, la Sila, i Nebrodi: ritornano ad essere luoghi familiari grazie all'istituzione dei parchi e alle opportunità che grazie ad essi si sono realizzate. Per queste ragioni l'esperienza delle comunità dei parchi merita, in questa occasione, un'attenta riflessione sui limiti ma anche sulle potenzialità inespresse che la revisione della legge può invece favorire.

La stessa strutturazione del consiglio direttivo dell'ente parco che la legge ha proposto, con la presenza di amministratori locali, rappresentanti ministeriali, ambientalisti e mondo scientifico, ha rappresentato una esperienza capace, per la gran parte dei casi, di coniugare interessi e sensibilità diverse. Oggi bisogna aggiornarne la composizione alle nuove sensibilità e interessi che sono cresciuti attorno ai parchi e grazie ad essi, e che non trovano adeguata espressione, partecipazione e ascolto come nel caso del mondo agricolo e di chi nelle aree protette vive e produce beni e servizi di qualità. Le novità introdotte dal D.P.R. 73/2013, che ha modificato la composizione e il numero dei componenti il Consiglio Direttivo dei parchi portandoli da 12 a 8, va in questa direzione anche se non coglie appieno le novità e le necessità espresse.

Bisogna fornire ai parchi nuovi strumenti di condivisione e concertazione delle scelte, per aprire al contributo dei vari attori del partenariato economico e sociale che già oggi sono i punti di forza di tanti territori e politiche di sviluppo locale.

Soprattutto bisogna incidere con nuove norme per favorire la crescita di una maggiore responsabilizzazione della politica nelle **nomine dei presidenti** che, quando all'equilibrio ed alla qualità delle scelte ha sostituito la lottizzazione partitica, ha creato danni irreversibili alle aree protette. Non servono, per essere chiari, maggiori poteri tra gli organi dell'Ente parco ma occorre recuperare l'originario disegno di coresponsabilità e di equilibrio tra Presidente, Consiglio e Comunità attraverso una pratica delle **nomine**, che devono continuare ad essere fatte d'intesa, ma rispondenti a tempi certi per evitare i commissariamenti ed a criteri trasparenti e senza possibilità che la parte politica che governa possa forzarne l'interpretazione per interessi illegittimi.

I diversi disegni di legge di modifica della legge 394/91 proposti, si sono concentrati su alcuni punti della stessa, in particolare:

- La revisione della governance con proposte di modifica della composizione dei consigli direttivi, della nomina del presidente e del direttore;
- I processi di pianificazione con la proposta di prevedere un unico momento pianificatorio e accelerare le modalità di approvazione dello stesso;
- Le aree contigue assegnando maggiori competenza ai parchi;
- La gestione faunistica con la proposta di aumentare il ruolo e il controllo dell'Isprà su questa attività e migliorare la capacità di intervento su alcune specie aliene/invasive;
- I contributi economici riconosciuti alle aree protette per i servizi ecosistemici che forniscono attraverso un prelievo finanziario sulle attività impattanti che in esse già si svolgono (royalties);
- Le aree marine protette con la piena integrazione della loro gestione nell'alveo della 394/91.

Sebbene la 394/91 non ha bisogno di stravolgimenti è comunque necessario che faccia il tagliando, ed è ancora più urgente che la discussione che si è aperta in sede parlamentare, tenga conto, oltre alla necessità di incidere sui criteri di nomina di presidenti, consiglieri e dei direttori, e sul modello di governance, senza rincorrere le richieste che avanzano le parti più disparate, anche della necessità di:

- Intervenire sui meccanismi che portano all'approvazione dei piani dei parchi che hanno iter incerti e farraginosi, recuperando il ruolo delle aree protette sulla tutela del paesaggio negato dal codice Urbani;
- ricondurre l'esperienza della salvaguardia dell'ecosistema mare nell'alveo della legge 394 anche per far crescere la percentuale di aree marine protette e integrarla con quelle terrestri;



- integrare la gestione delle aree protette con quella di rete natura 2000 all'interno della strategia nazionale per la biodiversità, che può essere migliorata e dare maggiore ruolo alle aree protette;
- trovare nuove forme di finanziamento aggiuntivo valorizzando il contributo in termini di servizi ecosistemici che offrono le aree ai protette;
- individuare nuovi meccanismi di partecipazione dei cittadini e delle loro forme associative;
- rafforzare il ruolo delle Comunità del parco nelle decisioni strategiche;
- ridurre la complessità del consiglio direttivo riducendone i componenti e aggiornandone la rappresentatività;
- sburocratizzare l'ente parco con un aumento delle responsabilità e maggiore aderenza della prassi amministrativa alle regole generali della pubblica amministrazione;
- risolvere il problema della dipendenza funzionale del Corpo Forestale dello Stato per migliorare la sorveglianza nelle aree protette;
- · rendere effettiva la gestione ai parchi delle riserve naturali statali;
- migliorare l'efficacia delle aree protette nella conservazione della biodiversità e della gestione della fauna selvatica e prevedere la possibilità di proporre l'istituzione di buffer zone fuori dai confini protetti.

Sono questi i punti per noi irrinunciabili, che rendono indispensabile un'attenta revisione della 394, e che vanno anche nella direzione di una revisione della legge auspicata da tempo dalle stesse aree protette.

A questo proposito, ci teniamo a sottolineare che sarebbe stato meglio che la discussione sulla modifica della legge fosse stata preceduta da una accurata indagine parlamentare per capirne i reali limiti ed i punti di forza, o sulla base di una franca discussione con le Regioni, i comuni e la società civile in una appassionata terza conferenza nazionale sulle aree protette che il Ministero si è ben guardato dallo svolgere. Nella consapevolezza che il meglio non sempre è compatibile con il tempo a disposizione, in questa sede siamo pronti a ribadire l'offerta di un nostro contributo nella convinzione che nel prosieguo della discussione parlamentare si possano fare aggiustamenti, recuperare temi e ascoltare le richieste fino a oggi non inserite nelle proposte di modifica della legge.



LE OSSERVAZIONI AI D.L 119, 1004, 10034

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 394 DEL 1991

Parere favorevole all'emendamento.

Con questa proposta si integrano nelle normative le Convenzioni e le Direttive intervenute dopo il 1991.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2, 8, 18,19 DELLA LEGGE N. 394 DEL 1991

Parere favorevole all'emendamento.

Con questa proposta si mette finalmente mano alle disposizioni inerenti la tutela del mare riportando l'istituzione e la gestione delle aree marine nell'alveo della legge quadro.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 394 DEL 1991

Parere favorevole all'emendamento.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 394 DEL 1991

Parere favorevole all'emendamento.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 394 DEL 1991

Per quanto riguarda la nomina del Presidente consideriamo opportuno mantenere l'attuale modello che prevede la nomina d'intesa tra Ministro e Regione. Mantenere l'intesa per la nomina è utile per evitare che la figura del Presidente si trasformi, da organo paritario e con lo stesso potere e livello di responsabilità del Consiglio, in una sorta di sovrintendente della natura imposto dall'alto. La nomina diretta fatta dal solo Ministro, invece, può essere considerata dal territorio come un'investitura politica per una figura, quella del presidente, che non deve essere percepito come un plenipotenziario sul territorio. Serve invece riportare serenità nell'individuazione di questa figura e superare la logica delle nomine di parte, e il filtro della condivisione con la Regione è la modalità che può garantire questa degenerazione. E' comunque evidente che occorre intervenire per evitare l'empasse della mancata intesa tra le parti con successivo ricorso ai commissariamenti. Per questo siamo d'accordo con la previsione di accompagnare all'intesa anche una modalità e una tempistica certa affinché questa venga raggiunta. Perciò proponiamo che sia il Ministro a proporre una terna di nominativi, con un curriculum adeguato a ricoprire il ruolo di presidente, su cui raccogliere l'adesione della Regione entro due mesi dalla proposta, scaduti i quali si considerano riconfermati per un ulteriore mandato gli organi decaduti (tutti e non solo il presidente). Ci sembra questa una modalità utile a evitare che si snaturi la figura del Presidente, trasformandola in una scelta politica, e al contempo si evita il ricorso al commissariamento e gli inopportuni vuoti di potere. Consideriamo, invece, opportuno sottolineare che l'istituto di presidente di parco nazionale deve essere incompatibile con qualsiasi altro incarico amministrativo e/o politico, e il riconoscimento di una indennità di funzione per questa carica.

Siamo favorevoli alla riduzione dei componenti del Consiglio Direttivo e che le designazioni avvengano entro 30 giorni dalla richiesta del Ministero. La proposta che facciamo è di ridurre a 4, 6 oppure 8 componenti massimo, sulla base della complessità territoriale e dei comuni presenti nell'area protetta.

Per quanto riguarda la rappresentanza dei componenti, si propone la seguente modalità:

- il 50% dei componenti scelti tra i sindaci della Comunità del parco, che decadono da membri del consiglio alla cessazione della carica elettiva;
- il 50% scelto tra esperti in materia naturalistica e ambientale, in rappresentanza, nell'ordine, delle associazioni ambientaliste riconosciute e presenti nel territorio, dai rappresentanti degli agricoltori del territorio e dell'Ispra su indicazione del Ministero. Nel caso di Consigli direttivi con 8 componenti, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste passerebbero a due.

In definitiva proponiamo che per i parchi con meno di 10 comuni i componenti siano 4 (due sindaci, un ambientalista e un agricoltore), per i parchi con un numero di comuni maggiore di 10 e inferiore a 20 i



componenti siano 6 (tre sindaci, un ambientalista, un agricoltore e uno del Ministero/Ispra), per i parchi con un numero di comuni superiore a 20 i componenti siano 8 (quattro sindaci, due ambientalisti, un agricoltore e uno del Ministero/Ispra). Tenendo conto della situazione attuale che vede 23 parchi con 12 componenti e un totale di 276 "consiglieri", con la proiezione della proposta che abbiamo avanzato si passerebbe a 148 e la riduzione di quasi la metà dei "consiglieri".

Condividiamo la proposta di abolire la Giunta esecutiva.

Con la riduzione dei componenti dei Consigli direttivi, questo organo non ha più senso.

Condividiamo la proposta di abolire il Collegio dei revisori e passare al revisore unico.

Esprimiamo parere positivo alle modifiche che migliorano la burocrazia dell'Ente.

In particolare ci sembra opportuna l'aggiornamento della norma che assegna maggiori responsabilità agli enti per l'approvazione del bilancio, che deve essere solo trasmesso ai Ministeri competenti per la verifica di legittimità. Mentre per l'approvazione dello statuto e del regolamento ci deve essere la previsione che sono approvati, attraverso il silenzio-assenso, dopo 120 giorni dalla ricezione da parte del Ministero.

Condividiamo di superare l'attuale modalità di reclutamento e nomina del Direttore del parco.

E' opportuno superare l'albo degli idonei, è un anacronismo e limita rispetto alla possibilità di ricercare le migliori professionalità disponibili. Per la figura di Direttore, che negli anni è radicalmente cambiata, sono oggi richieste peculiari caratteristiche professionali e capacità manageriali che solo il ricorso alla prassi consolidata nella pubblica amministrazione può garantire. Si deve poter scegliere sulla base di un profilo, individuato per le specifiche esigenze di ogni singolo parco, che potrebbero essere previste nello Statuto dell'ente, attraverso il ricorso a un bando di evidenza pubblica. Anche la modalità di nomina deve essere aggiornata, e la responsabilità della scelta deve passare dal livello Ministeriale a quello territoriale, cioè al Consiglio direttivo che deve poter scegliere il profilo migliore sulla base di una terna proposta dal Presidente dell'ente. In questo modo la figura prescelta non è appannaggio di nessuno degli organi che competono nella scelta (Consiglio e Presidente) perché concorrono in una scelta di garanzia, e non aliena dalle istanze che provengono dal territorio.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 11, 12,14, 25, 26 E 32 DELLA LEGGE N. 394 DEL 1991

Parere favorevole all'estensione del potere regolamentare alle aree contigue.

Concordiamo con questa previsione che conferisce ai parchi la possibilità di regolamentare anche le aree contigue esterne al perimetro protetto (buffer zone) attraverso la possibilità di promuoverne l'individuazione e la disciplina gestionale. Facoltà ad oggi assegnata solo alle Regioni, e motivo per cui in nessun parco sono state individuate, ma che deve essere trasferita anche all'ente parco che deve poter ricevere il parere da parte della Regione sulla proposta entro 12 mesi dalla richiesta, decorso il quale la proposta si intende approvata. Consideriamo positiva anche la possibilità data all'Ente di disporre per le aree contigue, d'intesa con gli enti preposti, divieti e prescrizioni all'attività venatoria per accertate esigenze di tutela del patrimonio faunistico. Siamo favorevoli a vietare nelle aree contigue ogni forma di ripopolamento, in particolare si deve escludere ogni possibilità di introdurre cinghiali anche oltre i 50 chilometri dai confini dei parchi.

Parere favorevole all'accelerazione iter di approvazione del Piano per il parco.

Sono ancora troppo pochi i Parchi nazionali che hanno un piano del parco approvato e vigente, a causa delle lungaggini dell'iter attualmente previsto. Per imprimere una forte accelerazione all' approvazione dei Piani, suggeriamo che si preveda che il Piano, predisposto dall'Ente entro 18 mesi, sia approvato dalla Regione, al termine di tutte le fasi di osservazione e integrazioni, entro 12 mesi dalla ricezione decorsi i quali il piano si intende approvato con il silenzio-assenso.

Parere favorevole alla soppressione del Piano pluriennale economico e sociale.

Troviamo ragionevole la proposta di concentrare in un unico momento la fase pianificatoria dell'Ente parco, con la previsione che il Piano per il parco contenga anche le previsioni di carattere socio-economico. In questo modo, oltre a non esserci due fasi della pianificazione, si evitano pericolose derive di piani e contro piani e si da la possibilità di realizzare un Piano del parco in chiave più moderna. Occorre però recuperare



per la Comunità del parco, demandata a realizzare il Ppes, un ruolo più attivo rafforzandone la funzione di indirizzo verso le azioni strategiche dell'Ente. Proponiamo perciò che si ribadisca il ruolo della Comunità del parco nella promozione delle iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale, e che tale ruolo venga esercitato attraverso un "orientamento annuale" che la Comunità del parco propone, in forma scritta, al Consiglio direttivo dell'Ente parco. Si tratta, in sostanza, di una modalità innovativa affinchè l'Ente possa ricevere dai rappresentanti delle istituzioni del territorio che gestisce, anche attraverso la condivisone delle scelte con i rappresentanti del partenariato economico e sociale attraverso un dibattito pubblico, dei suggerimenti sulle priorità da perseguire nella programmazione e pianificazione del territorio del parco.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE N. 394 DEL 1991

Esprimiamo parere positivo alla possibilità di ulteriori entrate aggiuntive, e non sostitutive de finanziamento pubblico, per l'Ente parco nel caso di attività già presenti nel territorio dell'area protetta.

Si tratta di una modifica importante perché capace di evidenziare il ruolo che le aree protette svolgono per la tutela delle risorse naturali e in grado di valorizzare i servizi ecosistemici che offrono alla collettività. Perciò riteniamo opportuno che, in una logica di ampliamento delle possibilità di ricercare risorse economiche, aggiuntive e non sostitutive del contributo statale che deve essere comunque garantito per i servizi universali che i parchi forniscono alla collettività, si può favorire il ricorso dei parchi all'autofinanziamento "monetizzando" i beni senza prezzo ed i servizi ecosistemici che garantiscono e tutelano (acqua, ossigeno, biodiversità..). Tutto ciò può essere fatto con la garanzia di non mettere a rischio la tutela del territorio e delle sue risorse naturali, prevedendo il ricorso a questa possibilità per le attività comprese nei parchi e previste dalla legge quadro, e per quelle già presenti e autorizzate nelle aree contigue. Guardiamo con favore alla possibilità che i titolari di concessioni di derivazione d'acqua, concessionari di pontili per ormeggio o campi boe, paghino un canone annuale all'area protetta, al pari di coloro che nelle aree contigue sono titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, di concessioni di stoccaggio, di coltivazione degli idrocarburi, o titolari all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti. E' inoltre importante prevedere che i parchi possano far pagare i servizi che offrono, la concessione del marchio a titolo oneroso, ma soprattutto che le royalties così recuperate finiscano nei bilanci delle singole aree protette e, in percentuale, in un fondo perequativo per le politiche di sistema. Si può prevedere la creazione di una Fondazione ad hoc per reperire risorse aggiuntive per finanziare progetti delle aree protette, per favorire efficacemente il sostegno alla green economy e al green job nei parchi. Oltre a prevedere la riproposizione di uno strumento di pianificazione finanziaria che ad oggi manca, come il Piano triennale per le aree protette, che opportunamente rinnovato nelle finalità può garantire un momento di reale collaborazione e pianificazione strategica con le Regioni e gli enti locali.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 11 E 22 DELLA LEGGE N. 394 DEL 1991

Siamo favorevoli a migliorare la gestione faunistica nelle aree protette

Nelle aree protette deve migliorare la gestione faunistica per superare l'attuale situazione che vede i Parchi sottoposti a continue richieste di risarcimento danni per scelte che compiono altre istituzioni (le Regioni in particolare) che programmano ripopolamenti e immissioni in natura di specie non concordate con le aree protette. La presenza di specie invasive come il cinghiale, di cui si deve vietare l'immissione di nuovi esemplari in tutto il territorio nazionale fino a quando non si raggiunge un livello di presenza della specie ecologicamente-compatibile, deve-essere-affrontata-con-decisione-nelle-aree-protette. Ci-sono-realtà-di-Parchi che ogni anno impegnano risorse significative per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. Sono situazioni estreme, ma molto frequenti, che non sono sostenibili nè dal punto di vista finanziario né etico, e che rischiano di innescare contestazioni ingiustificate verso i parchi con il rischio di mettere in discussione l'esistenza stessa dell'area protetta. Per questa ragione, oltre a ribadire che nelle aree protette la caccia è vietata, siamo convinti della necessità di migliorare gli strumenti normativi a disposizione dei parchi partendo proprio dalla legge 394/91, prevedendo per gli enti parco idonei



strumenti di intervento a tutela della biodiversità presente nei loro territori. Per risolvere, in alcune realtà specifiche, questi problemi servono disposizioni che permettano di intervenire senza ambiguità e con determinazione sulle specie invasive e alloctone. Come nel caso dell'Arcipelago toscano dove per alcune specie (cinghiale e muflone) si deve intervenire pesantemente per impedire che la loro presenza continui ad essere dannosa alla tutela della biodiversità locale. Occorre, infine, prevedere che le attività faunistiche promosse dagli enti parco avvengano in conformità a protocolli pluriennali d'intesa o piani, approvati sempre con parere obbligatorio e vincolante dall'ISPRA, nei quali sia contemplata la valutazione dei metodi più adeguati per il controllo della fauna oggetto dell'intervento, e che deve avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dei parchi. Anche la formazione del personale addetto, sia dipendete che autorizzato, deve essere realizzata con il contributo dell'ISPRA.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE N. 394 DEL 1991

Esprimiamo parere positivo alla modifica.

Consideriamo opportuno il chiarimento sul ruolo del Ministero nella vigilanza degli Enti parco, circoscrivendo i confini entro i quali questa funzione viene esercitata (approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e delle piante organiche) e con la collaborazione delle altre amministrazioni centrali statali competenti. Si tratta di una norma che semplifica il rapporto tra ente vigilato e ministero vigilante, costringe l'ente parco ad assumersi maggiori responsabilità e obbliga il Ministero a controlli di merito. Per quanto riguarda la sorveglianza, invece, consideriamo importante sottolineare che occorre rendere più attivo il ruolo del parco nella capacità di controllo del territorio. Questo può avvenire con una diversa regolamentazione del rapporto con il personale del CTA del CFS la cui dipendenza funzionale con l'Ente parco deve essere piena ed esclusiva, oltre a prevedere la possibilità per gli enti parco di avvalersi per l'attività di sorveglianza degli altri corpi di polizia e anche del volontariato.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N. 394 DEL 1991

Si esprime parere positivo alla costituzione del Consiglio nazionale per le aree protette.

Con la disposizione si recupera un luogo di condivisione delle politiche per le aree protette che era previsto originariamente previsto dalla 394/91 e successivamente abrogato. Per rendere ancora più efficace e condivise le azioni dei parchi per la conservazione della biodiversità, sarebbe opportuno integrare in questo organismo una rappresentanza delle Regioni, con lo scopo di integrare le politiche di conservazione a tutti i livelli.